

Protocollo di Legalità

Premesso:

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che il contrasto al citato deleterio fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive;
- che, pertanto, si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative repressive poste in essere dalle Forze di Polizia;
- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità";
- che l'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- che il Ministero dell'Interno, con circolare del 5 maggio 2006 ha reso noto che è stato stipulato un protocollo di intesa con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, volto alla creazione di un sistema integrato di scambio di informazioni sugli appalti pubblici: pertanto, nella stipula del presente protocollo occorre tenere conto di tale circostanza, conformemente alle direttive in tal senso impartite dal predetto Dicastero;

Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale BR ha in programma l'appalto di servizi e forniture di rilievo, nonché opere di manutenzione edile;

Ritenuto che le iniziative previste non devono essere negativamente condizionate ed ostacolate da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;

Considerato che l'art. 10 del DPR n. 252/98 subordina la stipula dei contratti nonché l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, allorché superino un determinato valore, all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Considerato altresì che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere di manutenzione edile nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici nell'ipotesi in cui tale Azienda svolga la funzione di committente, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla Legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto che, a questi ultimi fini, si rende opportuno concordare il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 prima citato anche fuori dei casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore superiore alla c.d. "soglia comunitaria"), per appalti e subappalti, cessioni o cottimi e per forniture;

SI STIPULA

ART. 1

Tra l'Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi ed il Prefetto della provincia di Brindisi il seguente "Protocollo di Legalità" finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione degli appalti del predetto Comune, citati in premessa.

ART. 2

Le parti interessate, preliminarmente nella comune volontà di garantire, nei confronti della collettività, la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti la normativa antimafia ed in tale ottica la stazione appaltante si impegna ad inserire nel bando di gara oppure direttamente nel contratto se già espletata la gara, la seguente clausola: *“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatario, sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell'appalto sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, noli o cottimi le informazioni antimafia ai sensi del DPR n. 252/98. Qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara ovvero al divieto del subcontratti, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia stato concluso un subcontratti con con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 120 DPR n. 252/98, l'impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a rescindere il subcontratti. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto principale”.*

Le parti concordano che le informazioni antimafia riguarderanno, tra, l'altro, le seguenti tipologie di servizi e forniture:

- Trasporto di materiali a scarica;
- Smaltimento rifiuti;
- Fornitura c/o trasporto terra;
- Fornitura e/o trasporto bitume;
- Noli a freddo di macchinari;
- Forniture di ferro lavorato;
- Servizi di guardiania di cantiere;
- Acquisizione diretta o indiretta di materiale da cave per inerti e da cave di prestito per movimenti terra.

Dette informazioni verranno rilasciate entro 20 giorni dalla richiesta qualora, a tali fini, non debbano essere interessate altre Prefetture in relazione alla sede della impresa interessata e/o alla residenza dell'imprenditore o degli amministratori della società.

La stazione appaltante si impegna, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ad inserire, altresì, nei propri bandi di gara, la facoltà per l'Azienda di escludere le Ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni ai sensi dell'art. 1 spties del D. Lgs. n. 629/82.

Decorsi, in ogni caso, il termine di 20 giorni di cui al comma 3 del presente articolo, il contratto o il subcontratti potrà comunque essere concluso o autorizzato sulla base della presentazione del certificato camerale, munito della clausola di nulla osta antimafia. Al successivo conseguimento di eventuali informazioni di carattere negativo, farà seguito, in ogni caso, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al comma 1 del presente articolo, con la conseguente estromissione della ditta risultata controindicata;

ART. 3

L'Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi, si impegna ad includere nei propri bandi di gara le seguenti clausole che dovranno essere osservate dalle Ditte partecipanti:

Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara;

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Azienda Sanitaria aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori”;

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui si saranno affidati subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in nessun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti, non saranno consentiti;

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa offerente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.) come da modello di dichiarazione allegato” che forma parte integrante del presente protocollo;

Le clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 devono formare parte integrante dello stipulando contratto con l'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante si impegna, altresì, ad evidenziare nei bandi di gara ovvero nei contratti a stipularsi che l'impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerata di non gradimento per l'Azienda che pertanto procederà sia alla rescissione del relativo contratto di appalto, sia alla sua esclusione dalla gara.

ART. 4

La stazione appaltante assume l'impegno di imporre alle imprese aggiudicatarie di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori di cui al richiamato art. 3, Clausola n. 3.

ART. 5

La Prefettura – UTG si impegna, altresì, a rilasciare le informazioni ex art. 10, DPR n. 252/98 anche per contratti già in essere, laddove ciò venga richiesto.

ART. 6

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate nella realizzazione dei lavori citati in premessa, sono tenute ad osservare il presente “Protocollo”.

Di tanto se ne fa carico la stazione appaltante, che prende formale impegno in tal senso.

ART. 7

Le Parti prendono atto che il presente accordo, per quanto riguarda l'acquisizione di dati sulle procedure di gara, sarà operativo sino all'entrata in funzione del sistema di scambio previsto dall'intesa meglio specificata in premessa.

Brindisi, 30 aprile 2007

Il Prefetto di Brindisi *firmato*

Il Direttore Generale ASL BR *firmato*